## Legge sulla protezione civile (LPCi)<sup>1</sup>

(del 26 febbraio 2007)

# IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);

visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5786 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 7 febbraio 2007 n. 5786 R della Commissione della legislazione,

#### decreta:

## Capitolo I Norme generali

## Oggetto e definizione

**Art. 1** La presente legge disciplina la protezione civile.

<sup>2</sup>La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali, adotta misura di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità.<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Essa è un'organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.

## Autorità competente per l'applicazione della legge

**Art. 2** 1II Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali.<sup>3</sup>

## Comuni

**Art. 3** Il Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all'interno dell'amministrazione una persona di riferimento.

<sup>2</sup>Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

# Capitolo II Organizzazione della protezione civile

## Regioni di protezione civile

**Art. 4** Ill territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).

<sup>2</sup>La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.

## Competenze

## a) Regioni

**Art. 5**<sup>6</sup> Le Regioni sono competenti per l'assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l'intervento in caso di bisogno, segnatamente:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

- a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale;<sup>7</sup>
- b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;
- c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l'istruzione di base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;8
- d) collaborare nel campo dell'istruzione e garantire l'esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento;
- e) assicurare l'attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;
- f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l'adempimento dei compiti di protezione della popolazione;
- g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale;
- h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto.<sup>9</sup>

### b) Comuni

### Art. 6 I Comuni sono tenuti a:

- a) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
- b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell'allestimento delle indispensabili pianificazioni;
- effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi astretti;
- d) vigilare sul rispetto delle normative sull'edilizia di protezione civile sul proprio territorio;
- e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l'adempimento dei compiti di protezione della popolazione.

## c) Altre strutture di collaborazione

**Art. 7** Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti.

### Capitolo III

## Obbligo di prestare servizio di protezione civile

## Reclutamento

Art. 8 Il Dipartimento è responsabile dell'incorporazione e dell'attribuzione dei militi.

### **Volontariato**

**Art. 9** Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.

## Incorporazione e attribuzione

**Art. 10** <sup>1</sup>II Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.

<sup>2</sup>Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un'equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni.

<sup>3</sup>In caso di cambiamento di domicilio all'interno del Cantone l'incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.

4II Dipartimento può creare formazioni specialistiche. 10

### Proscioglimento anticipato

**Art. 11** Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.

## Controlli

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

**Art. 12** <sup>1</sup>Le Regioni garantiscono la gestione e l'aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e la correttezza dei dati.<sup>11</sup>

<sup>2</sup>Il Dipartimento, allo scopo di favorire un'attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell'esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.

### Copertura assicurativa

**Art. 13** Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell'esercizio delle loro funzioni.

## Capitolo IV Istruzione

#### **Durata**

Art. 14 <sup>1</sup>L'istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato determina la durata dell'istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l'iter d'istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste dall'Ufficio federale della protezione della popolazione.<sup>12</sup>

<sup>3</sup>Gli interventi d'urgenza non sostituiscono l'obbligo del corso di ripetizione. <sup>13</sup>

### Norma transitoria

**Art. 14a**<sup>14</sup> I militi della protezione civile che sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni.

## Competenze cantonali

<sup>2</sup>Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l'organizzazione e l'esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni.<sup>15</sup>

**Art. 16** ...<sup>16</sup>

### Personale insegnante

Art. 17 Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.

### Centri di istruzione

**Art. 18** Tutta l'istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d'istruzione cantonale della protezione civile.

## Collaborazione tra Regioni e Cantone

**Art. 19** Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell'ambito dell'istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari.

# Capitolo V **Preparativi e intervento**

## Chiamata in caso d'intervento

### a) Competenze cantonali

Art. 20 Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:

- a) catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono una o più regioni;
- b) catastrofi e situazioni d'emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe;
- c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Art. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

### b) Competenze regionali

Art. 21 Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:

- a) catastrofi e situazioni d'emergenza nella propria regione;
- b) per svolgere lavori di ripristino;
- c) per interventi di pubblica utilità;
- d) per prestare aiuto ad un'altra regione.

### Obbligo del milite e del datore di lavoro

Art. 22 <sup>1</sup>I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall'autorità. <sup>2</sup>I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale.

31 datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.

4II Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.

### Aiuto vicendevole

Art. 23 I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.

#### Formazioni d'intervento

**Art. 24** Ill Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d'intervento. <sup>2</sup>Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.

### Reperibilità

**Art. 25** Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale assumendosene le spese.<sup>17</sup>

### Prontezza operativa e picchetto sostitutivo

**Art. 26**<sup>18</sup> <sup>1</sup>II Dipartimento e le Regioni definiscono l'organizzazione delle formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo. <sup>2</sup>II Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto.

**Art. 27** ...<sup>19</sup>

## Capitolo VI Materiale di protezione civile e sistemi d'allarme<sup>20</sup>

### Materiale unificato 21

**Art. 28**<sup>22</sup> Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d'intervento di base destinato all'equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard.

## Sistemi d'allarme

**Art. 28a**<sup>23</sup> <sup>1</sup>I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone.

<sup>2</sup>Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d'allarme, curandone la prontezza d'impiego.<sup>24</sup>

<sup>3</sup>Il Cantone stipula un'assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d'allarme.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precendente modifica: BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

- <sup>4</sup>I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d'allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici. <sup>25</sup>
- <sup>5</sup>I Comuni in tempo di pace garantiscono l'attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d'allarme. <sup>26</sup>
- <sup>6</sup>I gestori di impianti d'accumulazione garantiscono in tempo di pace l'attivazione delle sirene in caso d'allarme acqua.

# Capitolo VII Edilizia di protezione civile

## I. Rifugi

## a) Competenze

**Art. 29** III Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.

<sup>2</sup>Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l'obbligo di realizzazione del rifugio o l'esonero come pure per l'approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori.

<sup>3</sup>Il Dipartimento è competente per l'approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.

### b) Zone di valutazione

Art. 30 Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.

### c) Rifugi obbligatori

- Art. 31 1 proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell'edificazione:
- a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
- b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio;
- c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali abitabili);<sup>27</sup>
- d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del rifugio secondo le istruzioni federali;<sup>28</sup>
- e) per gli edifici privi di interrato.
- <sup>2</sup>I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.

### d) Rifugi pubblici

**Art. 32** I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.

## e) Raggruppamento di rifugi

**Art. 33** Il Dipartimento, d'intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.

### f) Beni culturali

**Art. 34**<sup>29</sup> Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.

### q) Contributi sostitutivi

**Art. 35** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale.<sup>30</sup>

<sup>2</sup>II Dipartimento fissa l'ammontare dei contributi.

### h) Fondo contributi sostitutivi

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

**Art. 36**<sup>31</sup> 1l contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi». <sup>32</sup>

<sup>2</sup>I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:

- a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l'equipaggiamento, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati a livello cantonale;
- b) secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall'art. 62 cpv. 3 LPPC.33
- $3...^{34}$
- 4...35

## i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione

Art. 37 

1 Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale.

<sup>2</sup>Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo.

<sup>3</sup>Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l'istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall'autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del rifugio.<sup>36</sup>

<sup>4</sup>Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali.<sup>37</sup>

### II. Impianti di protezione

**Art. 38** ¹Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale.³8 ²Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

### III. Disposizioni comuni

### a) Manutenzione e utilizzo

**Art. 39** <sup>1</sup>Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l'obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all'utilizzo soggiacciono all'autorizzazione del Dipartimento competente.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Essi vengono gestiti come segue:

a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento;

b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla realizzazione, nonché all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale;

c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue: 
– prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati;

secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell'articolo 36 capoverso

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>2</sup>In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

### b) Controllo

**Art. 40** Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l'ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l'equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.

### IV. Tasse

**Art. 41** ¹Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 1'000.–. ²Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 500.–. ³Il Consiglio di Stato fissa l'ammontare delle tasse.

## Capitolo VIII Inadempienza e blocco dei lavori

## Inadempienza

**Art. 42** Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario.

**Art. 43** ...<sup>41</sup>

#### Blocco dei lavori

**Art. 44** Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell'appertura del cantiere, come pure nell'ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell'approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione.

## Capitolo IX Finanziamento

### **Principio**

**Art. 45** <sup>1</sup>Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza.

<sup>2</sup>Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell'art. 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell'art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.<sup>42</sup>

## Spese d'intervento

**Art. 46** Ill finanziamento delle spese d'intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge.

<sup>1bis</sup>l costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente.<sup>43</sup> <sup>2</sup>In casi eccezionali e in quelli indicati all'art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento.<sup>44</sup>

## Oneri particolari assunti dal Cantone

Art. 47 Il Cantone si assume i costi:

- a) della gestione del Centro cantonale d'istruzione;
- b) dell'acquisto del materiale e dell'equipaggiamento speciali di valenza cantonale;
- c) dell'indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni;<sup>45</sup>
- d) della piattaforma necessaria all'attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al personale di picchetto della milizia.<sup>46</sup>

### Contributi cantonali

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>45</sup> Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

**Art. 48** <sup>1</sup>II Cantone contribuisce al finanziamento dell'istruzione, nonché del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento definiti all'art. 28.<sup>47</sup> <sup>2</sup>...<sup>48</sup>

## Finanziamento delle Regioni

Art. 49 Il finanziamento delle Regioni è garantito da:

- a) partecipazioni dei Comuni;
- sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali;
- c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi.

## Capitolo X Rimedi di diritto

#### Reclamo e ricorso

**Art. 50** ¹Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>49</sup>

<sup>3</sup>In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.

<sup>4</sup>Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

## Responsabilità per danni

**Art. 51**<sup>50</sup> Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Diritto di regresso

**Art. 52** Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d'emergenza.

# Capitolo XI Disposizioni penali

### **Procedura**

- **Art. 53** Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite:
- a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni;<sup>51</sup>
- b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.

# Capitolo XII **Disposizioni finali**

## Abrogazioni

Art. 54 Sono abrogate:

- la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, del 7 novembre 1988;
- la legge di applicazione alla legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988.

## Entrata in vigore

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 480

 $<sup>^{50}</sup>$  Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2009, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

**Art. 55** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>II Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.<sup>52</sup>

Pubblicata nel BU 2008, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.